



TRIBUNALE DI CATANIA
(art. 415 c.p.c.)

Il giudice,
letto il ricorso che precede,
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;
considerato che la già programmata attività processuale non consente la trattazione del
procedimento ad un'udienza anteriore a quella di seguito indicata

FISSA

l'udienza dell'11.09.2024

MANDA

al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna, del ricorso introduttivo
e del presente decreto al convenuto, avvertendo quest'ultimo che dovrà costituirsi in
giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza proponendo, a pena di decadenza, le
domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui
intende avvalersi;

considerato che l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte;
visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

DISPONE

che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

per il deposito di tali note alle parti termine perentorio sino al giorno fissato per l'udienza;

visto l'art.16 *bis*, comma 9 *octies* d.l. n.179/2012;

DISPONE



che le note siano redatte secondo i criteri indicati nel regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia del 7.8.2023 n. 110;

AVVISA

le parti che in assenza delle suddette note scritte, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o verrà fissata udienza e che nel caso in cui nessuna delle parti depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e verrà dichiarata l'estinzione del processo.

Si comunichi

Catania, 02/05/2024

IL GIUDICE

Elisa Milazzo

